

tuto precedentemente ricorrere, nei casi in cui l'esercizio personale della reale autorità fosse stato impedito o interrotto dall'infanzia, dalla malattia, dall'infermità, o da qualunque altra causa, a fine di provvedere all'esercizio di questa autorità; Fox combattè questa proposizione come oziosa e solo propria a produrre inutili o dannose dilazioni: » Il » ministro, esclamò egli, sa bene che non si possono trovare esempi in cui il potere legislativo sia rimasto sospeso, » allorchè esisteva un erede presuntivo della corona, maggiore e capace. In quanto a me, dopo avere maturamente » pensato ai principii ed alla pratica della costituzione, e » gualmente che alle analogie fornite dalla legge comune » del regno, io sono convinto che allorquando il sovrano » per qualsiasi cagione divenga incapace di esercitare le » funzioni del regno, il presuntivo erede, che abbia le richieste facoltà, ha incontrastabile diritto all'esercizio del » potere esecutivo, in nome e da parte del sovrano. Però io » conosco che le due camere sono sole competenti per pronunciare quando egli debba prender possesso del suo diritto. »

Pitt replicò con certo calore, che tale dottrina era nullameno che un tradimento contro la costituzione, ed al contrario sostenne che l'erede presuntivo non aveva maggiore diritto nel citato caso che qualunque altro suddito, e che apparteneva agli altri due rami della legislatura di prendere da parte del popolo i mezzi ch'essi credessero migliori per provvedere alla temporaria interruzione dell'esercizio delle funzioni del re, ad oggetto di conservare intatto l'interesse del sovrano, egualmente che la sicurezza e la prosperità della nazione.

Questa grande questione costituzionale fu dibattuta con molta energia nelle due camere; ed in ognuna la maggioranza si pronunciò contro il diritto innato del principe di Galles alla reggenza.

Nel 16, la camera dei comuni si formò in comitato, e Pitt fece adottare le seguenti risoluzioni: 1.<sup>o</sup> la malattia del re lo impediva di adempiere alle sue funzioni; 2.<sup>o</sup> è di diritto e di dovere dei pari e dei comuni della Gran-Bretagna di provvedere ai mezzi di supplire al difetto dell'esercizio personale della reale autorità nella maniera che il